



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**Oggetto:** **Subentro delle Aziende Sanitarie Locali nei contratti di beni e servizi, in capo ad Ares Sardegna, per la gestione della fase esecutiva e amministrativo – contabile. Direttive**

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- VISTA la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante “riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’Art. 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- VISTA la L.R. 8/2025 Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 - art.3, comma 1, lett. a, ultimo capoverso (“... *Con atto dell'Assessore regionale competente in materia di sanità sono definite, in raccordo con l'Ares Sardegna (di seguito solo Ares), le modalità anche di subentro nei contratti in essere in capo all'Ares delle aziende sanitarie della Sardegna destinatarie dell'appalto, i relativi criteri applicativi e gli ambiti di intervento da parte del medesimo assessorato regionale competente in materia di sanità;*”);
- RICHIAMATO il Decreto Assessoriale n. 34 del 23.09.2025, che istituiva il Tavolo Tecnico Regionale per il passaggio dei contratti attivi da Ares alle Aziende Sanitarie.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

**CONSIDERATO** che Ares Sardegna, ai sensi della L.R. n. 24 del 20/09/2020 e ss.mm.ii. (da ultimo L.R. n. 8/2025) e della DGR della Sardegna n. 2/9 del 17/01/2023, svolge il ruolo di Centrale di Committenza per l'acquisizione di forniture e servizi per conto degli Enti Sanitari della Regione Sardegna, mentre il recepimento dei contratti è in capo a ciascuna delle predette Aziende per le quote di rispettiva competenza, tranne i contratti delegati nella stipula e nell'esecuzione ad Ares Sardegna in quanto rientranti tra le funzioni centralizzate, come nel caso dei Farmaci e Dispositivi Medici che siano indicati, secondo la regolamentazione attinente a specifica gara o ad indirizzi regionali, come di pertinenza del magazzino unico centralizzato HUB del Farmaco

**CONSIDERATO** che in seguito al subentro ex lege di Ares Sardegna in tutti i contratti di Farmaci e Dispositivi Medici, avendo riguardo anche dei principi enunciati dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché dalle recenti indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito ANAC) che regolamentano le modifiche ai contratti di appalto in corso di esecuzione (Comunicato del Presidente 8/11/2023 –Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in merito all'ammissibilità delle modifiche soggettive del contratto);

**CONSIDERATO** che il percorso è stato condiviso anche attraverso interlocuzioni con l'ANAC;

**CONSIDERATO** che il subentro dei contratti prevede un rapporto di una (Ares) a molti (ASL) e che non potendosi procedere alla suddivisione del CIG originario;

**CONSIDERATO** che in esito alla procedura della gestione di presa in carico dei Codici Identificativi di Gara (in seguito CIG) da parte dei Responsabili Unici di Progetto (in seguito RUP), onde garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e consentire il regolare assolvimento del debito informativo nei confronti dell'ANAC.

**DATO ATTO** che il presente decreto è finalizzato a perseguire attività di interesse comune in una logica sinergica e collaborativa.

**RILEVATA** la convergenza di interesse pubblico tra le attività delle Parti, pur nella diversità delle rispettive missioni istituzionali.

**RITENUTO** pertanto, con il presente decreto di definire l'effettiva ripartizione di compiti e di responsabilità tra Ares e le aziende sanitarie dell'ex perimetro ATS Sardegna.

**DECRETA**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

**ART. 1 OGGETTO**

Il presente decreto trova fondamento nella riorganizzazione e nel trasferimento di funzioni tra gli Enti del SSR della Regione Sardegna e disciplina il subentro delle ASL nei contratti di beni e servizi in capo ad Ares, per la gestione della fase esecutiva e dell'intero ciclo passivo.

**ART. 2 COMPITI E RESPONSABILITA'**

La titolarità giuridica dei contratti in argomento permane in capo ad Ares, che ha stipulato i contratti o che li aveva “ereditati” dall'ex ATS Sardegna (in liquidazione), sino al termine finale degli stessi. Il subentro delle Aziende Sanitarie nei contratti per le quote residue riveste carattere gestionale al fine di consentire la gestione della fase esecutiva, tali contratti vengono identificati di seguito con la dicitura “contratti – Sisar”.

Restano in capo ad Ares gli obblighi informativi e di tracciabilità dei flussi verso ANAC, oltre tutte le responsabilità antecedenti la data di cessione del “contratto – Sisar”.

Dalla data successiva alla cessione dei “contratti – Sisar”, le ASL assicurano la continuità dell'esecuzione dell'appalto, a tutela dell'interesse pubblico e nel rispetto di quello dei Fornitori/Operatori Economici, garantendo tutti gli adempimenti giuridico-amministrativi, tecnico-contabili, oltre alle responsabilità conseguenti per le quote residue pertinenti a ciascun “contratto – Sisar” ceduto.

I contratti oggetto di subentro nella titolarità saranno specificamente indicati in appositi elenchi che Ares Sardegna invierà formalmente alle ASL.

A partire dalla data successiva alla cessione dei “contratti – Sisar”, ogni ASL gestisce l'intera fase del ciclo passivo mediante le proprie strutture organizzative.

Al riguardo, ogni ASL procederà con la presa in carico dei contratti registrati sul Sistema Informativo Sanitario Regionale SISaR per consentirne la gestione in ambiente AREAS – AMC, al fine di garantire l'approvvigionamento alle Strutture organizzative aziendali destinatarie delle forniture.

La ASL individua un Responsabile Esecuzione Contratto (in seguito RES) all'interno del proprio Dipartimento/Servizio Acquisti, quale interlocutore unico del RUP di Ares. Lo stesso curerà e governerà l'esecuzione del contratto sotto il profilo giuridico-amministrativo di concerto con i Direttori dell'Esecuzione del Contratto (in seguito DEC) che saranno individuati all'interno di ogni ASL.

Al fine di declinare al meglio le responsabilità di ciascun attore all'interno del processo, si chiarisce che il RES e i DEC nelle ASL detengono la “responsabilità del dato”, mentre il RUP in Ares detiene la “responsabilità del flusso”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

### **ART. 3 GESTIONE DEL CICLO PASSIVO DALLA DATA SUCCESSIVA ALLA CESSIONE DEI CONTRATTI - SISAR**

Gli ordinativi di fornitura vengono emessi dalla struttura organizzativa competente della ASL al Fornitore/Operatore Economico.

Quest'ultimo consegna la merce o presta il servizio in ottemperanza alle disposizioni contrattuali.

Le fatture elettroniche saranno inviate dal Fornitore/Operatore Economico alla ASL.

La liquidazione e il pagamento delle fatture saranno disposti dalle strutture organizzative competenti della ASL.

### **ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il RUP di Ares mantiene l'obbligo di tracciare i flussi finanziari collegati all'utilizzo dei CIG, da rendicontare periodicamente all'ANAC per gli ordinativi emessi sino alla data di cessione del "contratto – Sisar".

Dalla data successiva alla cessione del "contratto – Sisar" i suddetti adempimenti restano in capo ad Ares, che provvederà alla rendicontazione periodica verso ANAC, attraverso le informazioni trasmesse da ogni responsabile di esecuzione del contratto (RES) di ciascuna ASL, sulla base di un format appositamente predisposto da Ares.

Considerate le notevoli responsabilità, anche di tipo sanzionatorio in capo al RUP di Ares, la mancata tempestiva comunicazione delle informazioni da parte dei RES delle ASL può configurare responsabilità di tipo civile, amministrativo-contabile e disciplinare. Parimenti con i RES, anche i DEC sono ugualmente soggetti alle suddette responsabilità.

### **ART. 5 DECORRENZA**

Nella fase attuale costituiscono oggetto di trasferimento i "contratti – Sisar" afferenti al Dipartimento Acquisti di Ares e individuati dal Tavolo tecnico regionale, mentre le restanti tipologie contrattuali saranno analizzate in una fase successiva dal Tavolo tecnico regionale, a cui seguiranno ulteriori direttive specifiche.

La decorrenza della data di presa in carico da parte delle ASL dei "contratti – Sisar" ceduti per le quote residue viene stabilita nel 1° gennaio 2026, da tale data inizia la piena operatività dei "contratti – Sisar" nel ciclo passivo di ciascuna ASL.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Per di agevolare la predisposizione delle autorizzazioni di spesa per l'anno 2026 ad opera degli uffici competenti delle ASL, tutte le informazioni di ciascun contratto, comprensive delle quote residue calcolate alla data del 27/28 novembre 2025, vengono comunicate da Ares alle ASL entro il 5 dicembre 2025. Pertanto, nel periodo successivo al 28 novembre non è consentito effettuare ordinativi di fornitura in ambiente Ares – AMC.

Al fine di evitare soluzioni di continuità per il mese di dicembre 2025, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, le ASL si devono raccordare con Ares per gli ordinativi di fornitura in ambiente Ares - AMC fino al 26 novembre 2025.

**ART. 6 COMUNICAZIONI AGLI OPERATORI ECONOMICI**

Ares Sardegna provvederà a comunicare a mezzo PEC ai Fornitori/Operatori Economici interessati il subentro delle ASL nella titolarità dei contratti – Sisar di beni e servizi.

Le ASL provvederanno a comunicare le nuove modalità per la ricezione degli ordinativi di fornitura dei beni e servizi, della fatturazione elettronica e delle modalità di pagamento.

**L'Assessore**

Armando Bartolazzi

AT/Dir Serv.2

LGO/Dir.Gen.

